

FLUSSO ASSEGNI DI RICERCA

- 1) Modulistica disponibile in Internet
- 2) Il Dipartimento che desidera attivare un assegno di ricerca stampa su propria carta intestata il modulo di attivazione e lo invia, compilato, all'Uff. Concorsi della Ripartizione Docenti non di ruolo.
- 3) Se la copertura finanziaria è regolarmente attestata, l'Uff. Concorsi acquisisce la registrazione dell'accertamento dalla Ripartizione Entrate e procede al bando; in caso contrario l'Uff. Concorsi sospende la procedura di emissione del bando ed invia un avviso alla Ripartizione Entrate ed al Dipartimento tramite e-mail.
- 4) Il Dipartimento concorda con la Ripartizione Entrate le modalità di copertura avendo presente la procedura di consolidamento; una volta assicurata la copertura finanziaria la Ripartizione Entrate ne invia conferma tramite e-mail all'Uff. Concorsi che procede all'emissione del bando ed all'espletamento del concorso.
- 5) Viene quindi identificato l'assegnista vincitore il cui nominativo e durata del contratto sono riportati in calce al modulo di attivazione (*nel riquadro a cura della Rip. Docenti non di Ruolo*); il modulo originale, così completato, viene inoltrato alla Ripartizione Uscite per l'identificazione del Centro di costo Cineca (*iter già descritto con circolare prot. 8566 di data 28.2.2002 della Sezione affari Finanziari*).
- 6) La Ripartizione Uscite segna (*nel riquadro riservato alla Sezione Affari finanziari*) il centro di costo e predispone la registrazione nominativa dei singoli contratti, quindi trasmette la pratica alla Ripartizione Stipendi per l'inserimento nel sistema stipendiale. Per i documenti pervenuti alla Ripartizione Stipendi entro il 30 di ciascun mese viene garantito il pagamento con decorrenza dalla scadenza stipendiale nei sessanta giorni successivi.
- 7) In caso di sospensioni anticipate, il Dipartimento ne informa la Ripartizione Stipendi che sospende i pagamenti e restituisce al dipartimento stesso il conteggio della spesa effettivamente sostenuta.
- 8) Le successive operazioni di conguaglio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento seguiranno su disposizione del Dipartimento (rettifica in diminuzione delle scritture contabili da notificare a Rip. Entrate oppure richiesta di rimborso da inviare alla Rip. uscite).
- 9) Le sospensioni di assegno per maternità o per altri motivi devono essere comunicate alla Ripartizione Uscite per l'accantonamento nell'avanzo di amministrazione. Tale accantonamento viene rimesso in disponibilità (sempre a cura della Ripartizione Uscite) nell'esercizio finanziario in cui il Dipartimento comunica la ripresa.
- 10) Il conguaglio alla fine dei pagamenti viene effettuato d'ufficio in sede di consuntivo annuale del Centro Principale.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'art.8 del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20.7.2005

In caso di cessazioni anticipate di assegni di ricerca cofinanziati con fondi MIUR per rinuncia del titolare o per altri motivi, le quote finanziarie residue potranno essere utilizzate per bandire assegni di durata comunque non inferiore ad un anno. In tali casi, per la parte di cofinanziamento a carico del dipartimento, si darà luogo al pareggio delle scritture contabili in sede dipartimentale ed in sede principale e l'eccedenza eventualmente già versata al centro principale verrà restituita al Dipartimento, che la potrà utilizzare a copertura di un nuovo bando assieme alla quota residua del cofinanziamento MIUR. Nel caso non venga richiesta l'emissione di un nuovo bando, la quota di cofinanziamento MIUR non utilizzata per cessazione anticipata, rimane accantonata presso il bilancio del centro principale, ad integrazione del fondo assegni di ricerca.

In caso di cessazioni anticipate di assegni di ricerca a totale finanziamento di una struttura di ricerca, la quota avanzata, se già versata al centro principale, verrà comunque restituita previa richiesta e conteggio della Sezione Stipendi al Dipartimento stesso. Se la quota avanzata non risulterà ancora versata al centro principale, sarà rideterminato in meno il valore dell'accertamento relativamente a quanto dovuto al centro principale stesso.

Non sono ammesse in alcun caso compensazioni nelle scritture contabili fra quote finanziarie residue e quota da riversare per l'attivazione di nuovi assegni.